



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

Loro Sedi

PROTOCOLLO: **1759/B200 – MB/mm**

ROMA, LI **31 maggio 2006**

OGGETTO:

Commissione nazionale per la sicurezza

Contrariamente a quanto precedentemente programmato, la riunione della Commissione Nazionale Sicurezza fissata per il 24 c.m. presso l'ABI, è stata aggiornata a data da destinarsi.

Riteniamo quindi opportuno ritornare sul documento che controparte ci ha fornito nel corso dell'ultima riunione – che Vi alleghiamo – sottolineando alcune osservazioni di merito sul contenuto dello stesso.

Siamo inoltre a richiedere la Vostra collaborazione per raccogliere i testi di eventuali accordi sulla materia che fossero stati stipulati a livello territoriale o aziendale, che siete invitati ad inviare, con cortese sollecitudine, alla scrivente Segreteria.

Vi informiamo infine che il Dipartimento Contrattualistica ha redatto un questionario specifico, per verificare la situazione ed i comportamenti nei gruppi bancari e nelle principali aziende di credito in tema di sicurezza e ambiente di lavoro, attualmente in corso di distribuzione alle nostre strutture aziendali

I risultati di queste iniziative, che saranno messi a disposizione di tutta l'organizzazione, ci potranno consentire di affrontare adeguatamente, ad ogni livello, i prossimi appuntamenti in materia.

IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE

n. 2 allegati



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

COMUNICATO ALLE STRUTTURE

Nel corso della riunione del 13 aprile 2006 della Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, l'A.B.I. ha presentato un protocollo per la prevenzione della criminalità in banca, approvato dal Comitato Esecutivo del 15 marzo.

Tale documento si iscrive nel filone delle proposte A.B.I., che hanno già visto la sottoscrizione di protocolli di intesa con alcune Prefetture, anche controfirmati, in alcuni casi, da alcune organizzazioni sindacali a livello locale.

Pure se l'articolato, fin dalla premessa e così come richiesto dalle OO.SS., prevede il coinvolgimento del sindacato, è necessario ribadire (cfr. ns.circ.1590/06) che tale testo non è stato concordato con le Segreterie Nazionali e deve quindi essere inteso esclusivamente come proposta da ridiscutere presso le singole Prefetture interessate.

Infatti, gli argomenti trattati sono solamente tratteggiati, senza introdurre sostanziali novità nel settore, se non quelle di riepilogare alcuni comportamenti di buon senso (segnalazioni alle Forze dell'Ordine di riferimenti logistici ed organizzativi e di situazioni di particolare rischio nei punti operativi) e di impegnarsi a dotare i punti operativi di alcuni sistemi di sicurezza minimi, in gran parte già presenti per motivi di copertura assicurativa.

Questa impostazione non cambia però sostanzialmente le situazioni già in essere.

L'indicazione che, oltre ai quattro deterrenti scelti da una specifica lista, "ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio di ogni singola dipendenza" rimane una semplice affermazione priva di specifici vincoli, slegata da ogni forma di accordo con le parti indicate nel protocollo.

Sarebbe quindi importante che le strutture periferiche ed aziendali che dovessero essere interessate ad un confronto, si ponessero l'obiettivo di un'adeguata implementazione di queste misure, tenendo anche conto degli accordi migliorativi esistenti.

E' utile ricordare che i fenomeni criminosi devono essere compresi tra i rischi da considerare nel corso della specifica valutazione del rischio nel Credito, tanto che nel Contratto Nazionale dei Bancari è stata inserita una specifica clausola nella quale si precisa "che le imprese bancarie considereranno il rischio rapina ai fini del documento di valutazione di cui all'Art.4 del D.Lgs. n. 626 del 1994".

La valutazione da parte delle banche è quindi un obbligo imprescindibile e, proprio per questo, dovuto indipendentemente dalla firma del protocollo.

La deresponsabilizzazione delle banche, così come sostanzialmente contenuta nel protocollo ABI rispetto al rischio rapina, non solo è contraria al buon senso, ma anche alla legislazione corrente ed alla relativa giurisprudenza ed è quindi da ritenersi inaccettabile.

Per tali ragioni risulta imprescindibile che le strutture sindacali ad ogni livello si adoperino per eliminare o modificare in profondità le previsioni contenute all'art.3 del protocollo ABI.

In quanto all'azione delle Organizzazioni Sindacali di Settore è evidente che il loro ruolo non potrà mai ridursi al semplice "fornire contributi che costituiranno oggetto di analisi" previsto dal protocollo.

Il confronto con il sindacato, per essere costruttivo, deve entrare nel merito della costruzione del processo di valutazione del rischio rapina, dell'individuazione di sinergie ottimali per fronteggiare le situazioni a rischio, dei piani specifici di formazione sia in tema di security, sia per gli aspetti di disturbi traumatici post rapina.

Solo così sarà possibile ipotizzare la diffusione di quella "cultura della sicurezza" a cui si fa riferimento nel protocollo come valore da favorire: la cultura della sicurezza in azienda, per essere concretamente promossa da tutte le parti sociali, deve essere condivisa, e i lavoratori organizzati, devono poter essere partecipi di questo processo.

In sintesi si può quindi valutare l'ipotesi di protocollo come una proposta, non condivisa con le OO.SS., utile per promuovere il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Parti Sociali sulla base di un miglioramento del flusso informativo e della previsione di misure minime di sicurezza (i quattro sistemi di sicurezza e la relativa manutenzione), anche se tale documento non può essere sufficiente per la costruzione di un sistema condiviso nell'ambito della prevenzione del rischio da eventi criminosi nel Settore.

Roma, 31 maggio 2006

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Approvato dal Comitato esecutivo dell'ABI
nella seduta del 15 marzo 2006

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PREVENZIONE
DELLA CRIMINALITÀ IN BANCA**

La Prefettura, l'ABI, le banche e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del *Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca* (di seguito "Protocollo"),

CONSIDERATO

- che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;
- che alle Forze dell'ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
- che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all'esigenza di consentire l'operatività in condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO

- della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell'ordine, ABI, banche e organizzazioni sindacali di categoria per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Informazioni di carattere generale

Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine:

- il nome e il numero telefonico del responsabile al quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;
- il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;
- l'elenco delle dipendenze e i relativi indirizzi e numeri telefonici;
- l'orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.

Art. 2 – Segnalazione di situazioni di rischio

Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto:

- carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);
- movimenti sospetti di persone all'interno e all'esterno delle dipendenze bancarie;
- eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);
- lavori da svolgere durante l'orario di apertura della dipendenza che inficino l'efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme);
- altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

Art. 3 – Valutazione dei Rischi

La probabilità di accadimento dell'evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e ad aggiornare periodicamente detta valutazione, in relazione all'evoluzione del fenomeno criminoso e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell'ordine.

Art. 4 – Misure di sicurezza

Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione - di almeno 4 sistemi di sicurezza (con l'obbligo dei sistemi per la ricostruzione video degli eventi, cfr. punto 6) tra quelli di seguito elencati:

1. bussola
2. metal detector
3. rilevatore biometrico
4. vigilanza
5. videocollegamento/videosorveglianza
6. videoregistrazione
7. allarme antirapina
8. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva

9. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza
10. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata
11. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro
12. sistema di macchiatura delle banconote
13. sistema di tracciabilità delle banconote.

Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.

Art. 5 – Esigenze di privacy

Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali (“Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000”, “Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004”).

Dovrà essere, altresì, assicurata l’osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.

L’utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n.558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005.

Art. 6 – Manutenzione delle misure di sicurezza

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento.

Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.

Art. 7 – Informazione

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull'antirapina per il personale di sportello) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

Art. 8 – Formazione

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di formazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite le iniziative di ABI Formazione e OS.SI.F., l'Osservatorio dell'ABI sulla Sicurezza Fisica.

Art. 9 – Ruolo delle Forze dell'ordine

Le Forze dell'ordine si impegnano nei confronti delle banche a:

- segnalare, anche per il tramite dell'ABI, eventuali elementi che possano indicare criticità specifiche per numero e tipologia di crimini commessi;
- intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine.

Art. 10 – Ruolo della Prefettura

La Prefettura s'impegna a convocare Riunioni Tecniche di Coordinamento e/o il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a richiesta dell'ABI - che si farà interprete delle istanze delle banche - e delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Protocollo.

Art. 11 – Ruolo dell'ABI

L'ABI, nell'ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento e/o del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'art. 10, potrà fornire una sintesi dei dati contenuti nel proprio Osservatorio sulla sicurezza fisica (OS.SI.F.).

Art. 12 – Ruolo delle Organizzazioni Sindacali di categoria

Le Organizzazioni Sindacali di categoria, nell'ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento e/o del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'art. 10, potranno fornire propri contributi che costituiranno oggetto di analisi.

Art. 13 – Cultura della sicurezza

I firmatari del Protocollo si impegnano a favorire la diffusione della cultura della sicurezza nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso l'utilizzo di BANCAFORTE, la Rivista dell'ABI sulla Sicurezza, le Tecnologie e l'Innovazione, che ha tra i destinatari i direttori generali delle banche, i responsabili di tutte le dipendenze, nonché Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Art. 14 – Durata

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Allegati

marzo 2006

Allegato

REFERENTI FORZE DELL'ORDINE

Il presente allegato sarà predisposto dalla Prefettura

Allegato

FIRMATARI

Il presente allegato sarà predisposto dall'ABI